



Prot. n.
Da citare nella risposta

Data

Allegati

Risposta al foglio del
numero

Oggetto: quesiti interpretativi in applicazione DM 14/9/2005

Si trasmette per fax

Al Presidente
del Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici
Ministero delle Infrastrutture
Via Momentana 2
ROMA

In merito all'entrata in vigore il 23 ottobre 2005, del DM 14 settembre 2005 Norme tecniche per le costruzioni, si chiede di esprimere autorevole parere in merito ai quesiti illustrati di seguito.

1- Applicazione delle disposizioni di cui all'art. 104 del DRP 380/01.

Si ricorda che fino alla data di entrata in vigore del DM 14/9/05, è vigente la normativa sismica prevista dall'Ord. 3274 del 20/3/2003, pubblicata sulla GU del 8 Maggio 2003 ed il suo periodo transitorio all'art. 2, comma 2, 3[^] capoverso, con il quale "..... *la progettazione potrà essere conforme a quanto prescritto dalla nuova classificazione sismica di cui al comma 1, con la possibilità per non oltre 18 mesi di continuare ad applicare le norme tecniche vigenti*" e quindi è consentito progettare e costruire senza criteri antisismici, nei comuni non classificati prima dell'ORd. 3274/03. Tale periodo è stato poi ulteriormente prorogato fino al 22 di ottobre 2005.

La classificazione sismica cui si riferisce all'art. 2 comma 2, è contenuta nella citata ordinanza all'All. 1 "criteri per l'individuazione delle zone simiche -individuazione, formazione ed aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone". Come evidenziato peraltro al comma 3 -Prima Applicazione- del citato all.1 si prevede che in attesa della definizione di una pericolosità sismica da elaborare con i citati criteri, venga adottata in sede di prima applicazione la proposta di classificazione sismica prodotta nel 1997 e si fornisce, in allegato A, gli elenchi dei comuni e la loro appartenenza alle rispettive zone sismiche 1,2,3 e 4.

Diversamente da quanto previsto nell'ordinanza, l'art. 104 - costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione - non prevede alcuna fase transitoria. Con la conseguenza che, qualora lo si dovesse ritenere applicabile a seguito dell'entrata in vigore del DM 14 settembre 2005, le costruzioni in corso di realizzazione che sotto la vigenza dell'ordinanza 3274/03 potevano essere realizzate anche con criteri non antisismici, ancorchè ricadenti in zona di nuova classificazione, a partire dal 23 ottobre verrebbero assoggettate alla verifica del rispetto di una normativa prima non cogente.

Quindi prima si permette di costruire senza applicare alcuna normativa sismica per i comuni classificati con la classificazione provvisoria e poi si sottopone a verifica rispetto ad una normativa non cogente alla data di inizio dei lavori e sulla base di questa si può arrivare a negare l'autorizzazione alla prosecuzione dei lavori, con conseguente ordine di demolizione e comunque a chiedere quasi certamente interventi di adeguamento strutturale.

Tale situazione appare irragionevole e paradossale.

Si consideri inoltre quanto segue.

L'art. 104 dovrebbe applicarsi a tutti coloro che in una zona sismica di nuova classificazione abbiano iniziato una costruzione prima dell'entrata in vigore del provvedimento di classificazione.

Come del resto già puntualizzato nella nota della protezione civile del 28 Luglio 2003 prot.OPC/CG/8033131, si ritiene che la classificazione cui si riferisce la disposizione (e che ne costituisce il presupposto) sia quella effettuata dalle Regioni sulla base dei criteri individuati con Decreto del Ministro delle Infrastrutture ed i Trasporti di concerto con il Ministro per l'Interno sentiti il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, il Consiglio Nazionale delle Ricerche e la Conferenza Unificata, a norma dell'art. 83 del DPR 380/2001.

Poiché tale classificazione non è ancora stata effettuata, né potrebbe esserlo prima dell'approvazione dei criteri da parte dello Stato secondo le procedure sopra citate, si ritiene che la norma di cui all'art. 104 non possa trovare applicazione. Ed infatti la classificazione effettuata con l'ordinanza 3274/03, in via provvisoria e d'urgenza, non può di certo sostituire la classificazione che le Regioni sono tenute ad effettuare a norma dell'art. 94 del D.Lgs 112/1998, sulla base dei criteri approvati dallo Stato, a norma dell'art. 93 del D.Lgs 112/1998 e con le procedure di cui all'art. 83 del DPR 380/2001. Essa, dunque, non vale a rendere applicabile la disposizione di cui all'art. 104 del DPR 380/2001, neppure a seguito dell'approvazione delle nuove norme tecniche di cui al DM 14 settembre 2005.

Tutto ciò premesso, si chiede di formulare un Vostro parere in merito.

Resta inteso che sia opportuno procedere ad una revisione dell'art.104 con idoneo provvedimento legislativo al fine di predisporre all'entrata in vigore della Nuova classificazione sismica che le Regioni adotteranno al momento dell'avvio e della conclusione delle procedure previste dal citato art. 83 del DPR 380/01.

2 – Normativa sismica nelle zone 4

Con l'entrata in vigore il 23 Ottobre 2005, del DM 14 Settembre 2005, si attiva anche la previsione contenuta all'art. 14 undecies della L 168 del 17 Agosto 2005, che consente di utilizzare per 18 mesi anche la previgente normativa sismica contenuta nel DM 16/1/96.

La zona 4 però non risulta compresa all'interno della definizione delle azioni sismiche del citato DM/96 che prevede solo le categorie 1,2 e 3, in quanto tale nuova zona è stata prevista con la citata Ord. 3274/03 e recepita nel citato DM 14/9/05.

Si ritiene che, laddove le progettazioni utilizzino le previsioni contenute nella L 168/05, anche per le zone 4, si possano utilizzare le azioni previste per la 3^ categoria, fatto salvo l'applicazione della normativa prevista dal DM/05 con relativa scelta del codice applicativo tra quelli previsti al cap. 12..

Tutto ciò premesso, si chiede di formulare un Vostro parere in merito.

Distinti Saluti

Il Dirigente responsabile
Dott. Arch. Maurizio Ferrini